

**Sez. 1 Civile , Ordinanza n. 3587 del 11 Marzo 2003 (Rv. 562567)**

*Presidente: Saggio A. Estensore: Magno GVA. P.M. Velardi M. (Conf.)*

Il principio della "perpetuatio iurisdictionis" - in forza del quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore con il quale egli convive - è applicabile anche ai procedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, e prevale su quello cosiddetto "della prossimità" - secondo il quale è giudice territorialmente competente quello del luogo in cui il minore abitualmente vive o si trova di fatto (art.8 legge 149/2001) -, per ineliminabili esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, tutte le volte in cui il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l'istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura (applicandosi, per converso, il criterio della prossimità quante volte sia richiesto, dopo l'avvenuto trasferimento di residenza, un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto a quello pronunciato dal giudice originariamente competente).